



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 105


del 28-01-2021

OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura La Maddalena S.p.A. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, e, per essa, l'U.O. di Microbiologia Virologia e Parassitologia, per l'effettuazione di esami batteriologici, parassitologici e virologici da effettuarsi in favore della suddetta Casa di Cura, in regime di attività istituzionale, aventi validità biennale a far data dal 1° gennaio 2021.

<p>Proposta nr 9 del 25.01.2021</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
--	---

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Unità proponente: Area Affari Generali - Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Silvia Salerno



Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante
Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO** il D. Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante “Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari.
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione nr. 551 del 31/05/2018 recante “Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017”;
- VISTA** la deliberazione n. 1262 del 19/12/2019 di “Approvazione preliminare dell’Atto Aziendale dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo”;
- VISTO** il D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l’Atto Aziendale dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;

PREMESSO CHE:

la Casa di Cure La Maddalena S.p.A. (di seguito denominata semplicemente Casa di Cure), con nota prot. 4/21 del 05.01.2021, inviata a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell’Azienda, in pari data al nr 0000238 ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (di seguito denominata semplicemente AOUP)



di voler valutare la possibilità di rinnovo degli accordi convenzionali, già precedentemente intrattenuti con questa AOUP, volti a regolamentare l'esecuzione di prestazioni sanitarie concernenti di analisi batteriologiche, parassitologiche e virologiche da effettuarsi in favore della suddetta Casa di Cura,

CONSIDERATO CHE

l'AOUP ha valutato positivamente l'istanza sopradetta ed intende garantire l'esecuzione delle attività in parola per il tramite della propria all'U.O.C Virologia e Microbiologia;

VISTA

la disponibilità all'esecuzione degli accertamenti sanitari in parola, manifestata dal Prof. Giovanni Giammanco, n.q. di Resp.le *pro-tempore* dell'U.O. incaricata, con mail del 16.01.2021 con la quale lo stesso ha approvato la bozza di accordo, per quanto di competenza.

PRECISATO

CHE l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e, pertanto, la stessa verrà svolta dal personale dell'U.O.C. coinvolta in regime ordinario durante lo svolgimento dell'orario di servizio;

STABILITO

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti per la gestione delle prestazioni mediante la sottoscrizione di uno schema di convenzione costituito da nr 15 pagg e da nr 3 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente a nr 1 allegato di seguito specificato:

All. 1 Elenco delle prestazioni richieste

che gli accordi in parola hanno validità biennale a far data dal 1° gennaio 2021, con espressa esclusione della clausola di tacito rinnovo.

PRESO ATTO CHE

il Resp.le dell'U.O.C. erogante le prestazioni in favore della Casa di Cura avrà cura di concordare tutte le procedure idonee alla gestione della catena di custodia e trasporto in modo da garantire l'integrità dei campioni, nonché di predisporre opportuna rendicontazione mensile dell'attività svolta in favore della stessa al fine di consentire all'Area preposta, la fatturazione dei compensi dovuti all'Azienda, in ragione delle attività rese.

in dipendenza del presente atto deliberativo l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.C.

DATO ATTO CHE

a fronte delle prestazioni rese la Casa di Cura si impegna a corrispondere in favore dell'Azienda i compensi di cui all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto.

la Casa di Cura in ordine alle disposizioni in materia di privacy provvederà alla nomina, con separato atto, dell'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.

VISTE

le mail del 19.01.2022 e del 22.01.2021 con la quale la Casa di Cura ha rinviato lo schema di accordo, sottoscritto, per accettazione e condiviso l'elenco delle prestazioni sanitarie (All.1) trasmesso dall'Ufficio convenzioni dell'AOUP in data 22.01.2021.

SU

proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.



Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **il rinnovo** degli accordi convenzionali tra la Casa di Cura La Maddalena S.p.A. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, e, per essa, l'U.O.C di Microbiologia e Virologia per l'effettuazione di esami batteriologici, parassitologici e virologici da effettuarsi in favore della suddetta Casa di Cura, aventi validità biennale a far data dal 1° gennaio 2021, con espressa esclusione della clausola di tacito rinnovo;
- **di approvare** lo schema di accordo convenzionale, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti costituito da nr 15 pagg e da nr 3 artt. da nr 1 allegato di seguito dettagliatamente specificato:
 - All. 1 Elenco Prestazioni sanitarie richieste;che, unitamente alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **di precisare che** l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e che la stessa verrà svolta dal personale dell'U.O.C. coinvolta in regime ordinario e verrà garantita durante lo svolgimento dell'orario di servizio.
- **di prendere atto che**
il Resp.le dell'U.O.C. erogante le prestazioni in favore della Casa di Cura avrà cura di concordare tutte le procedure idonee alla gestione della catena di custodia e trasporto in modo da garantire l'integrità dei campioni, nonché di predisporre opportuna rendicontazione mensile dell'attività svolta in favore della stessa al fine di consentire all'Area preposta, la fatturazione dei compensi dovuti all'Azienda, in ragione delle attività rese;
in dipendenza del presente atto deliberativo l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.C.
- **di dare atto che:**
a fronte delle prestazioni rese la Casa di Cura si impegna a corrispondere in favore dell'Azienda i compensi di cui all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;
la Casa di Cura in ordine alle disposizioni in materia di privacy provvederà alla nomina, con separato atto, dell'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.
- **notificare** il presente provvedimento la Casa di Cura Cura La Maddalena S.p.A., nonché al Resp.le dell'U.O. incaricata, all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e all' Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza.



Il Direttore Sanitario
(vacatio)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

Gabrielle Douzelli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 31-01-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA LA MADDALENA S.p.A E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE CONCERNENTI ANALISI MICROBIOLOGICHE PARASSITOLOGICHE E VIROLOGICHE.

Premesso che:

- la Casa di Cura La Maddalena S.p.A. con nota prot. 04 del 05 gennaio 2021, inviata a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell'Azienda, in pari data, al nr 0000238, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità di rinnovo dei rapporti convenzionali, già precedentemente intrattenuti, volti a regolamentare le prestazioni sanitarie concernenti analisi microbiologiche parassitologiche e virologiche da espletarsi in favore della stessa.

- l'Azienda ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta ed intende garantire le prestazioni richieste per il tramite della propria U.O. Microbiologia e Virologia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

La Casa di Cura La Maddalena S.p.A., con sede legale in Palermo, in Via San Lorenzo Colli, 312 c/d, P.IVA n. **04413030828**, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* l'Amministratore Delegato Dott. Leone Filosto nato a Palermo il 23.11.1956 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*);

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo nella persona del Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971, *n.q* di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa il Laboratorio dell'U.O. Microbiologia e Virologia individuata quale Struttura incaricata di eseguire le prestazioni richieste (*di seguito anche semplicemente U.O. erogante*) concernenti le analisi di laboratorio meglio identificate nell'allegato 1, su campioni biologici inviati dalla predetta Casa di Cura.

Art. 2 – NATURA DELLA CONVENZIONE

L'attività professionale richiesta sarà connaturata quale attività istituzionale dell'U.O erogante e dovrà essere eseguita durante l'orario di servizio dal personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura d'appartenenza.

Art. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I campioni biologici saranno recapitati presso il Laboratorio dell'U.O. erogante, carico della Casa di Cura che provvederà al trasporto degli stessi, con oneri a proprio carico, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia. L'invio dei suddetti campioni, avverrà secondo specifiche procedure che saranno concordate e definite tra i Responsabili dei Servizi interessati.

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dall'U.O. erogante

L'Azienda garantisce che i propri locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

ART. 4 - CONSEGNA DEI REFERTI

Il referto verrà trasmesso/consegnato secondo con modalità che verranno stabilite tra le parti, entro e non oltre 24 – 48 h dall'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

La Casa di Cura, comunica che l'indirizzo mail al quale dovranno essere trasmessi i referti è il seguente:
labanalisi@lamaddalenanet.it

L'U.O. erogante comunica che l'indirizzo mail al quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente microbiologia@policlinico.pa.it

ART. 5 - REFERENTI

L'AOUP. comunica che, per quanto concerne i contenuti sanitari dell'accordo il referente individuato è il Dott. Salvatore Antonino Distefano.

La Casa di Cura comunica che il proprio referente per i contenuti sanitari è il Responsabile del Laboratorio Centralizzato di Analisi Cliniche dott.ssa Raffaella Caracciolo.

Art. 6 – CORRISPETTIVI

La Casa di Cura s'impegna a corrispondere all'A.O.U.P., a fronte delle prestazioni erogate (All. 1), i corrispettivi stabiliti dal vigente Tariffario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione Siciliana in vigore durante il periodo di esecuzione dei rapporti. Eventuali modifiche al suddetto tariffario in aumento o in diminuzione del compenso stabilito, che l'AOUP è tenuta a recepire per effetto di una eventuale successiva disposizione normativa della Regione Siciliana, si intenderanno immediatamente accolte e avranno effetti anche retroattivi risalenti alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

ART. 7 - DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda, entro e non oltre 60 gg dalla data di ricezione della fattura emessa dall'Azienda.

ART. 8 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

ART. 10 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

L'AOUP è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.g.* di titolare del trattamento provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP, quale Responsabile del trattamento, ivi

compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

Le parti comunicano che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta, per l'AOUP e dal Dott. Federico Tosi, per la Casa di Cura.

ART. 11 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal 1 gennaio 2021 . La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 12 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 13 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza.

Per la Casa di Cura La Maddalena S.p.A

Il Legale Rappresentante
Dott. Leone Filosto

 FILOSTO LEONE
19.01.2021
11:42:38 UTC

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Firmato digitalmente da
Alessandro Maria Caltagirone

CN = Caltagirone Alessandro Maria
C = IT